

LE SEZIONI UNITE "BAJRAMI":
NOTE DI SINTESI ED ANALISI DELLA SEQUELA PROCEDIMENTALE
DEL DIBATTIMENTO NEL CASO DI MUTAMENTO DELLA
COMPOSIZIONE DEL GIUDICANTE.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 10 ottobre 2019 (ud. 30 maggio 2019) n. 41736. Presidente Carcano, Estensore Beltrani, Imputato Bajrami, Sostituto Procuratore Generale Renato Finocchi Ghersi.

In chiave schematico - compilativa sarà analizzato il nuovo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione avente ad oggetto la rinnovazione del Dibattimento imposta dai principi di "immutabilità" del giudice, di "oralità" e di "immediatezza", i quali postulano l'identità tra il Decidente che assume le prove ed il Giudice che delibera la sentenza. Sarà esaminata, in particolare, la realizzata valorizzazione interpretativa della regola del "tacito rinnovo" delle attività ex artt. 492, 493 e 495 c.p.p. e dei relativi provvedimenti resi, alla luce del principio di "conservazione degli atti giuridici" e col fine di salvaguardia della "ragionevole durata del processo", nonché, da ultimo, sarà passata in rassegna la specificazione del criterio di restringimento soggettivo (con l'individuazione delle parti titolate alla istanza di reiterazione dell'istruttoria) ed oggettivo (con la esaltata non "manifesta superfluità" dell'istanza di nuovo esame del dichiarante).

1. La fattispecie processuale sottoposta al vaglio della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, la rimessione alle Sezioni Unite e le questioni di diritto oggetto dell'ordinanza di rimessione.

La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza del 4 maggio 2018 aveva dichiarato la nullità della sentenza del Tribunale di Chieti del 18 aprile 2017, a mezzo della quale l'imputato Bajrami Klevis era stato dichiarato colpevole dei reati di detenzione, cessione di sostanza stupefacente ed estorsione, unificati dal vincolo della continuazione, con condanna alla pena ritenuta di giustizia ed alle statuizioni accessorie.

La Corte d'Appello di L'Aquila, richiamando un precedente giurisprudenziale della Suprema Corte (Sez. 4, n. 48765 del 15/07/2016) aveva dichiarato la nullità della sentenza oggetto di gravame per violazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p. disponendo il rinvio del processo al Tribunale competente, ai sensi dell'art. 604, comma 4, c.p.p., atteso che, nel corso del giudizio di primo grado, le prove richieste dalle parti erano state ammesse dal Tribunale di primo grado in una composizione collegiale diversa - limitatamente ad un componente - rispetto a quella che aveva successivamente assunto le predette prove e pronunciato la sentenza e, tale vizio, risolvendosi in una

nullità assoluta e, quindi, insuscettibile di sanatoria, faceva risultare irrilevante il comportamento eventualmente acquiescente delle parti processuali alla nullità stessa.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di L'Aquila, deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 525, comma 2, c.p.p., posto che, ad avviso del ricorrente, proprio l'orientamento giurisprudenziale richiamato dalla Corte d'Appello ammette che, ai fini della rilevanza della nullità *de qua*, assuma rilievo anche l'atteggiamento tenuto dalle parti; che, nel caso di specie, dinanzi al Collegio nella composizione successivamente mutata non aveva avuto luogo alcuna attività istruttoria, e che, comunque, anche in seguito, la difesa dell'imputato nulla aveva opposto alla rinnovazione, prestandovi quindi - sia pur implicitamente - una forma di consenso; pertanto, sulla scorta di altro precedente giurisprudenziale richiamato (Sez. 6, n. 18615 del 16/04/2013), concludeva per la richiesta di annullamento della sentenza impugnata con l'adozione da parte della Suprema Corte dei provvedimenti conseguenti.

Il ricorso veniva assegnato per la trattazione alla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, che ne disponeva la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, c.p.p., alla luce di rilevati contrasti interpretativi sulla portata del principio d' "immutabilità" di cui all'art. 525, comma 2, c.p.p. sotto due profili:

- 1) quanto all'applicabilità del principio soltanto all'assunzione delle prove dichiarative oppure anche alla formulazione delle richieste delle prove e/o all'adozione della relativa ordinanza di ammissione;
- 2) quanto alle modalità con le quali deve essere prestato il consenso alla lettura dei verbali delle prove dichiarative assunte dal giudicante in diversa composizione, in particolare, se quest'ultimo debba limitarsi ad accertare che le parti non si siano opposte alla lettura delle dichiarazioni raccolte nel precedente dibattimento, oppure se debba verificare la presenza di ulteriori circostanze processuali che rendano univoco il comportamento omissivo degli interessati.

Con decreto del 21 marzo 2019, il Presidente Aggiunto, preso atto dell'esistenza e della rilevanza ai fini della decisione dei contrasti giurisprudenziali ravvisati dall'ordinanza di rimessione, assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'Udienza Pubblica del 30 maggio 2019.

Le questioni di diritto oggetto di rimessione alle Sezioni Unite erano le seguenti:

"se il principio d'immutabilità di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. richieda la corrispondenza, rispetto al giudice che abbia proceduto alla deliberazione finale,

del solo giudice dinanzi al quale la prova sia stata assunta, ovvero anche del giudice che abbia disposto l'ammissione della prova stessa";

"se, ai fini di ritenere la sussistenza del consenso delle parti alla lettura degli atti assunti dal collegio che sia poi mutato nella sua composizione, sia sufficiente la mancata opposizione delle stesse, ovvero sia invece necessario verificare la presenza di ulteriori circostanze che la rendano univoca".

2. Le Sezioni Unite "Iannasso" ed i punti nevralgici delle questioni rimaste insolte, oggi dipanate per esteso dal Giudice della Legittimità.

Il tema della rinnovazione del Dibattimento per il mutamento della composizione del giudice era stato in passato oggetto di decisione da parte della nota **sentenza n. 2 del 17/02/1999 (ud.15/01/1999), imp. Iannasso**, resa a Sezioni Unite dalla Suprema Corte, richiamata in più punti dalla sentenza oggi commento, la quale, sino al nuovo arresto interpretativo, aveva tracciato il solco dei confini operativi del principio *ex art. 525, comma 2, c.p.p.* e dell'istituto *ex art. 511 c.p.p.*, costituendo punto fermo e linea guida per i Tribunali e le Corti di merito italiane ogniqualevolta mutava la persona fisica del Giudice nella fase dibattimentale e si doveva, quindi, procedere successivamente alla sua rinnovazione.

La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite investiva, in quella sede, i limiti di utilizzabilità della prova assunta nel corso della precedente istruttoria dibattimentale quando si verificava un mutamento della persona fisica del giudice. La vicenda giudiziaria riguardava il mancato rinnovo di una prova testimoniale, già assunta in precedenza innanzi al tribunale in diversa composizione. Invero, malgrado fosse stata avanzata in tal senso opposizione da parte dei difensori degli imputati, il giudice aveva disposto solo la lettura del verbale delle precedenti dichiarazioni del testimone, ritenendo di non procedere all'esame - senza formalmente disporre la revoca - utilizzando poi le dichiarazioni in esso documentate ai fini della decisione.

Le Sezioni Unite erano state chiamate a risolvere un contrasto all'epoca manifestatosi nella giurisprudenza delle Sezioni semplici in ordine alla seguente questione: *«se la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese davanti a giudice diversamente composto sia sempre consentita – per essere i verbali entrati legittimamente a far parte del fascicolo del dibattimento – anche in mancanza del consenso delle parti e senza necessità di riesame della persona che ha reso le dichiarazioni, ovvero se soltanto l'impossibilità di ripetere l'esame o il consenso delle parti rendano utilizzabili le dichiarazioni di cui è data lettura»*. In particolare il contrasto giurisprudenziale era scaturito dall'interpretazione dell'art. 511 cpv., il quale prescrive che *«la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo»*.

In quell'occasione le Sezioni Unite avevano affermato i principi di diritto di seguito esposti.

Il principio di immutabilità del giudice («*alla deliberazione concorrono gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento*»), posto dall'art. 525, comma 2, c.p.p., a pena di nullità assoluta, impone che quando muti la persona del giudice monocratico o la composizione del giudice collegiale, il dibattimento sia integralmente rinnovato, con la ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento (art. 492), dall'esposizione introduttiva [ora non più prevista] e dalle richieste di ammissione delle prove (art. 493), dai provvedimenti relativi all'ammissione (art. 495), dall'assunzione delle prove secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. c.p.p.

Richiamata la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 17 del 1994 ed ordinanza n. 99 del 1996), le Sezioni Unite "Iannasso", ritenevano legittima l'allegazione al fascicolo per il dibattimento dei verbali delle prove acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi dinanzi al giudice poi sostituito.

Le prove raccolte dal primo giudice, ove consistano nell'esame di persona citata a dibattimento, non sono utilizzabili per la decisione mediante semplice lettura, senza ripetere l'esame del dichiarante, quando questo possa aver luogo e sia stato richiesto da una delle parti.

I dubbi interpretativi afferenti la tematica in commento, i quali in precedenza non erano stati espressamente sciolti dalle Sezioni Unite "Iannasso", per come sin da subito evidenziato nel testo delle Sezioni Unite "Bajrami", riguardavano:

- se, a seguito della rinnovazione del dibattimento, è legittimata a formulare la richiesta di nuova assunzione dell'esame già assunto dal giudice diversamente composto soltanto la parte che ne aveva inizialmente chiesto ed ottenuto l'ammissione, od anche la controparte;
- e se, investito della predetta richiesta, il nuovo giudice possa valutarla secondo i parametri ordinari (artt. 495 e 190, comma 1, cod. proc. pen.), ed in ipotesi motivatamente non accoglierla, ovvero è vincolato ad ammetterla.

Muovendo da tali premesse (il solco tracciato dalle Sezioni Unite "Iannasso" e dalla Corte Costituzionale, anche con la recentissima sentenza del 29.05.2019, n. 132) nonché dal *vulnus* interpretativo sopra riportato, la Suprema Corte, con la sentenza "Bajrami", ripercorrendo le singole scansioni procedimentali del dibattimento, oggetto di interesse per la tematica *de qua* - sin dalla fase degli atti preliminari - a seguito di mutamento del giudice e necessità di rinnovazione dibattimentale, entrando nel vivo dei nodi interpretativi sottoposti al suo esame, ha tracciato linee guida appresso indicate.

3. I segmenti del Dibattimento che necessitano di rinnovazione: limiti ed operatività del principio di immutabilità del giudice.

Come già chiarito in via incidentale dalla sentenza "Iannasso", a seguito del mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, il dibattimento deve essere integralmente rinnovato, il che comporta la **necessità della ripetizione della sequenza procedimentale costituita dalla dichiarazione di apertura del dibattimento** (art. 492 c.p.p.), dalle *richieste di ammissione delle prove* (art. 493 c.p.p.), dai *provvedimenti relativi all'ammissione* (art. 495 c.p.p.), **dall'assunzione delle prove** «che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, - 190, comma 1, - 190-bis secondo le regole stabilite negli artt. 496 ss. cod. proc. pen.».

Non deve, infatti, ritenersi che la necessità della rinnovazione riguardi le sole attività istruttorie, poiché **l'art. 525, comma 2 c.p.p., prima parte, fa espresso riferimento al termine "dibattimento"**, e tale non può che essere quanto meno **quello che ha inizio dopo la dichiarazione della sua apertura** (art. 492 c.p.p.), comprensivo, quindi, delle attività processuali disciplinate dagli artt. 493 c.p.p. (richieste di ammissione delle prove) e 495 c.p.p. (provvedimenti relativi all'ammissione), risultando arbitrario limitarne l'oggetto alla sola istruzione dibattimentale (disciplinata dagli ancora successivi artt. 496 ss. c.p.p.) ovvero ad un suo mero segmento.

Nella nozione di "dibattimento", *ex art. 525, comma 2, prima parte*, rientra, pertanto, **anche** la dichiarazione della sua apertura *ex art. 492 c.p.p.*

A seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, **il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento** che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento *ex art. 492 c.p.p.* Il principio d'immutabilità del giudice **non** è, quindi, violato allorché il giudice diversamente composto si sia limitato al compimento di attività od all'emissione di provvedimenti destinati ad aver luogo **prima del dibattimento**, quali, ad esempio:

- gli atti urgenti previsti dall'art. 467 c.p.p.;
- l'autorizzazione alla citazione di testimoni *ex art. 468 c.p.p.*;
- la verifica della regolare costituzione delle parti *ex art. 484 c.p.p.*, con connessa eventuale rinnovazione della citazione *ex art. 143 disp. att. cod. proc. pen.*, oppure constatazione dell'assenza dell'imputato *ex artt. 484, comma 2-bis, 420-bis, 420-quater e 420-quinquies c.p.p.* od, infine, rinvio del dibattimento nei casi di impedimento (riconosciuto legittimo) dell'imputato o del difensore *ex artt. 484, comma 2-bis, e 420-ter c.p.p.*;
- la decisione delle questioni preliminari *ex art. 491 c.p.p.*

4. Sulla (ri)proponibilità delle questioni preliminari ex art. 491 c.p.p., a seguito di mutamento della persona fisica del Giudice e rinnovazione dibattimentale.

Alla luce di quanto appena evidenziato, ovverosia che a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento (che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento), resta ferma la regola generale dell'improponibilità di questioni preliminari in precedenza non sollevate innanzi al giudice nella diversa composizione, poiché a norma dell'art. 491, comma 1, c.p.p. le questioni preliminari, «sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti» e, tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione, coglie l'occasione di precisare in sentenza che, comunque, il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare *ex novo* le questioni tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto.

5. Le concrete modalità operative della rinnovazione dibattimentale tracciate dalle Sezioni Unite "Bajrami".

La disposizione di cui all'art. 525, comma 2, prima parte, c.p.p. non comporta la necessità a pena di nullità assoluta di rinnovare formalmente tutte le attività previste dagli artt. 492 c.p.p. (dichiarazione di apertura del dibattimento), 493 c.p.p. (richieste di prove) e 495 c.p.p. (ordinanza ammissiva delle prove), poiché i relativi provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto, conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati.

Resta ferma, comunque, la possibilità che il giudice ritenga necessaria, d'ufficio, la ripetizione, anche pedissequa, delle predette attività.

L'ordinanza ammissiva delle prove, resa ex art. 495 c.p.p. dal giudice nella precedente, e poi mutata, composizione non va, pertanto, formalmente rinnovata, se condivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conserva efficacia, se non espressamente modificata e revocata.

Quanto appena riportato e deciso, viene agganciato dalla Suprema Corte alla perfetta compatibilità delle statuizioni rese con il principio della ragionevole durata del processo, in ossequio al quale mediante l'applicazione della regola del tacito rinnovo e del principio di conservazione dell'efficacia degli atti giuridici già compiuti, è garantito il contenimento di immotivate dilazioni dei tempi di definizione del processo.

Inoltre, la Suprema Corte, ha cura di precisare che la rinnovazione del dibattimento non debba essere espressamente disposta, poiché le parti, con l'insostituibile ausilio della difesa tecnica, sulla quale incombe il generale dovere di adempiere con diligenza il mandato professionale, sono certamente in grado, con quel *minimum* di diligenza che è legittimo richiedere, di rilevare il sopravvenuto mutamento della composizione del giudice ed attivarsi con la formulazione espressa delle eventuali, conseguenti richieste, se ne abbiano, chiedendo altresì, ove necessario, la concessione di un breve termine a difesa.

La fruizione di quest'ultimo termine, a titolo esemplificativo, può rivelarsi ineludibile, secondo la Suprema Corte, qualora la necessità della rinnovazione del dibattimento non sia stata prevista ed anticipata, ma si sia palesata soltanto in udienza, senza preavviso alcuno, ed occorra quindi consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista ai sensi dell'art. 468 c.p.p., senz'altro legittima e, peraltro, necessaria ai fini della altrettanto legittima formulazione di nuove richieste di prova *ex art.* 493 c.p.p., come sarà chiarito più ampiamente in seguito.

6. Le nuove istanze istruttorie avanzate dalle parti e la facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali già espletati.

A seguito del mutamento della composizione del giudice, le parti possono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli art. 468 c.p.p. (lista dei testimoni e dei consulenti) e 493 c.p.p. (richieste di prove) che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere all'assunzione delle prove che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, 190 e 190-bis c.p.p.

Trova - pertanto - applicazione, anche a seguito della rinnovazione del dibattimento per il mutamento della composizione del giudice, l'art. 468, comma 1, c.p.p., a norma del quale « *le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate dall'art. 210 c.p.p. devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame* ».

Ciò potrà rendere necessario concedere, qualora la parte interessata ne faccia richiesta, un breve termine per consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e modi di cui al riportato art. 468 c.p.p.

Con riferimento invece agli esami testimoniali già assunti, la Suprema Corte, precisa che la reiterazione dell'esame del dichiarante già in precedenza escusso dinanzi al giudice diversamente composto, possa essere disposta soltanto su espressa richiesta formulata dalle parti *ex art.* 493 c.p.p.

Analoga facoltà potrebbe essere esercitata d'ufficio dal giudice nella composizione sopravvenuta, anche in difetto di una sollecitazione di parte, soltanto nei limiti consentiti ex art. 507 c.p.p.

Il nuovo giudice, inoltre, anche prescindendo dall'interesse delle parti, potrà ritenere attivare i poteri di cui all'art. 506 c.p.p. – che attribuisce al giudice la mera facoltà, e non l'obbligo, di rivolgere domande al teste – in precedenza non attivati dal giudicante in diversa composizione.

La facoltà di chiedere la rinnovazione degli esami testimoniali potrà essere esercitata – sotto il **profilo soggettivo** – soltanto dalla parte che aveva già inserito il dichiarante nella propria lista testi ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p., ovvero dalla parte che non aveva inserito il teste nella propria lista ma che, palesandosi interessata alla sua rinnovata escussione, a seguito del mutamento della composizione del giudicante, abbia provveduto all'indicazione del soggetto da riesaminare in una lista ritualmente depositata ex art. 468 c.p.p.

Quanto appena enunciato, naturalmente, non trova applicazione per gli esami dei soggetti (ad esempio l'imputato) che non vanno previamente indicati in lista.

Sotto il **profilo oggettivo**, invece, potranno essere riassunte soltanto le prove ritenute dal giudice nella composizione sopravvenuta: 1) non vietate dalla legge; 2) non manifestamente superflue; 3) non irrilevanti.

Anche in caso di rinnovazione del dibattimento, quindi, le regole riguardanti l'ammissione delle prove non mutano ed è attribuito al giudice il poterdovere di valutare, ai sensi degli artt. 495, comma 1 e 190, comma 1, c.p.p., l'eventuale manifesta superfluità della reiterazione degli esami in precedenza svolti dinanzi al giudice diversamente composto e, conseguentemente, non ammetterli.

Come sottolineato dalla Suprema Corte, inoltre, la "rilevanza" dei predetti esami non sembra poter essere messa in discussione, ove s'intenda procedere alla successiva declaratoria di utilizzabilità degli stessi, previa lettura dei relativi verbali, ai sensi dell'art. 511 c.p.p.

I casi in cui, invece, il nuovo Giudice ritenga che la prova già ammessa ed assunta dinanzi al giudice precedente sia vietata dalla legge appaiono, nella prassi applicativa, residuali, pur essendo comunque sempre possibile il suo verificarsi.

La Suprema Corte, dunque, stila un elenco semplificativo di ipotesi nella quali il nuovo esame del dichiarante già escusso dal giudice diversamente composto potrà ritenersi "non manifestamente superfluo", ovverosia, qualora le parti si siano avvalse del potere, legittimamente esercitabile, di indicare circostanze – in precedenza riferite in modo insoddisfacente poiché incompleto, od anche nuove, purchè rilevanti ai fini della decisione – in ordine alle quali esaminare

nuovamente il dichiarante, ovvero abbiano allegati elementi dai quali desumere la sua inattendibilità - anche se limitatamente ad alcuni punti della deposizione resa - e la conseguente necessità che il teste venga riesaminato. Una volta evidenziati tali dati - indice di "non manifesta superfluità" del riesame del dichiarante, la Suprema Corte, *a contrario*, specifica i casi a fronte dei quali, il giudice, in sede di rinnovazione dibattimentale, potrà non ammettere la ripetizione dell'esame, per "manifesta superfluità", nel caso di:

- a) richiesta pedissequa di ripetizione dell'esame già svolto dinanzi al diverso giudice, che, secondo la stessa prospettazione della parte richiedente, debba vertere sulle medesime circostanze già compiutamente oggetto del precedente esame;
- b) richiesta di reiterazione dell'esame di un verbalizzante che già nel corso del precedente esame aveva chiesto di consultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di un altro soggetto che già nel corso del precedente esame aveva palesato cattivo ricordo dei fatti o che, comunque, debba essere riesaminato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti in ipotesi a sua conoscenza.

7. La lettura *ex art. 511 c.p.p.* dei verbali delle dichiarazioni rese dai testimoni dinanzi al giudice in diversa composizione.

In adesione alla Sezioni Unite "Iannasso" - che avevano richiamato le note sentenze della Corte Costituzionale n. 17 del 1994 e n. 99 del 1996 - le Sezioni Unite "Bajrami", provvedono comunque a scandire la tempistica processuale in cui sarà data lettura *ex art. 511 c.p.p.* ai verbali delle dichiarazioni rese dai testi innanzi al precedente giudice.

I verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi al giudice in composizione successivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo per il dibattimento, nel quale non "confluiscono", bensì "permangono".

Ne consegue che tali verbali, a seguito del predetto mutamento della composizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione - previa lettura *ex art. 511 c.p.p.*, seguendo due distinta *itineraria iuris*:

- 1) solo dopo il nuovo esame della persona che ha reso le dichiarazioni, qualora siffatto esame - se richiesto - sia stato ammesso ed è ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2, c.p.p.;
- 2) anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perché non chiesto, non ammesso o non più possibile.

8. I principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite "Bajrami".

Conclusivamente, tirando le fila del ragionamento seguito dalla Suprema Corte, sono da evidenziarsi i seguenti punti nodali:

- a seguito del mutamento della composizione del collegio giudicante, il procedimento regredisce nella fase degli atti preliminari al dibattimento che precede la nuova dichiarazione di apertura del dibattimento *ex art. 492 c.p.p.*;
- il giudice, nella composizione sopravvenuta, ha il potere di valutare *ex novo* le questioni preliminari tempestivamente proposte dalle parti e decise dal giudice diversamente composto;
- non è necessario a pena di nullità assoluta rinnovare formalmente la dichiarazione di apertura del dibattimento, le richieste di prove e l'ordinanza ammissiva delle prove, poiché i provvedimenti in precedenza emessi dal giudice diversamente composto, conservano efficacia se non espressamente modificati o revocati;
- le parti potranno esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli art. 468 c.p.p. (lista dei testimoni e dei consulenti) e 493 c.p.p. (richieste di prove) che andranno ordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere all'assunzione delle prove che siano state ammesse ai sensi degli artt. 495, comma 1, 190 e 190-*bis* c.p.p., avanzando, all'uopo, eventuale istanza di concessione di un termine a difesa per consentire l'eventuale presentazione di una nuova lista nei tempi e modi di cui al riportato art. 468 c.p.p.;
- la rinnovazione degli esami testimoniali potrà essere esercitata solo dalla parte che aveva già inserito il dichiarante nella propria lista testi ovvero dalla parte che, pur non avendovi in precedenza provveduto, ma palesandosi interessata alla sua rinnovata escussione, depositi *ex art. 468 c.p.p.*, una lista con l'indicazione del soggetto che vorrebbe riesaminare;
- potranno essere riassunte soltanto le prove ritenute dal giudice nella composizione sopravvenuta: 1) non vietate dalla legge; 2) non manifestamente superflue; 3) non irrilevanti;
- il giudice potrà non ammettere la ripetizione dell'esame, per "manifesta superfluità", nel caso di: a) richiesta pedissequa di ripetizione dell'esame già svolto dinanzi al diverso giudice che andrebbe a vertere sulle medesime circostanze già compiutamente oggetto del precedente esame; b) richiesta di reiterazione dell'esame di un verbalizzante che già nel corso della sua deposizione aveva chiesto di consultare in aiuto alla memoria gli atti a sua firma, o di un altro soggetto che già nel corso del precedente esame aveva palesato cattivo ricordo dei fatti o che, comunque, dovrebbe essere riesaminato dopo ampio lasso di tempo dal verificarsi dei fatti in ipotesi a sua conoscenza;
- se l'esame del teste non viene reiterato, perché non richiesto o perché divenuto impossibile o perché non ammesso dal giudice nella nuova composizione per superfluità della ripetizione, le dichiarazioni rese in precedenza, sempreché superino il nuovo vaglio di non illegittimità, di

non superfluità e di non rilevanza, saranno utilizzabili ai fini del decidere mediante lettura *ex art. 511 c.p.p.*

Se l'esame del teste, invece, è reiterato, è in ogni caso consentita la lettura *ex art. 511 c.p.p.* delle dichiarazioni precedentemente rese in quanto esse permangono nel fascicolo per il dibattimento, di cui fanno legittimamente parte, e saranno pienamente utilizzabili.

Quanto appena illustrato è stato enucleato in sentenza per il tramite dei principi di diritto di seguito riportati:

«il principio d'immutabilità del giudice, previsto dall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione della prova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»;

«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, in quest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»;

«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile».

Reggio di Calabria, 2 dicembre 2019

Avv. Francesco Albanese

Avv. Valentina Privitera

